

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LOCARNO-MILANO-VENEZIA

Art. 1

Sotto la denominazione sociale: "Locarno-Milano-Venezia" è costituita un'associazione, - ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS - con sede a Locarno presso il Municipio.

Art. 2

L'Associazione si prefigge:

- di promuovere i valori ambientali, l'attrattività turistica e la riscoperta dei percorsi sulle vie d'acqua dal Lago Maggiore fino a Milano e a Venezia;
- di promuovere lo studio e la realizzazione della linea internazionale di navigazione interna "Locarno-Milano-Venezia".

I mezzi a disposizione dell'Associazione sono strettamente vincolati a questi scopi.

Art. 3

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale, all'esclusione d'ogni responsabilità personale a carico dei singoli associati.

Art. 4

I redditi dell'associazione sono:

- a) i contributi degli associati (persone fisiche e giuridiche);
- b) i contributi degli enti pubblici;
- c) i doni, legati, ecc. di benefattori.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6

Possono essere soci dell'Associazione:

- gli enti pubblici dei Cantoni Ticino e Grigioni,
- le persone giuridiche e fisiche,
- le Regioni, le Province e i Comuni italiani che si affacciano sul Lago Maggiore o sulle vie d'acqua dal lago Maggiore a Milano

che hanno interesse alla realizzazione degli scopi sociali e che faranno domanda d'ammissione al Consiglio direttivo, uniformandosi al presente statuto, ed impegnandosi a versare un contributo annuo di almeno:

Fr. 50.- per le persone fisiche,

Fr. 100.- per le persone giuridiche e

Fr.1000.- per gli enti pubblici.

I Comuni di Locarno e di Milano sono membri di diritto.

Le persone fisiche e le persone giuridiche che sostengono le attività dell'Associazione con un contributo annuo di almeno fr. 5'000.- sono riconosciuti quali soci sostenitori.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto e varranno a partire dall'esercizio successivo.

L'esclusione di un socio dall'Associazione - che dovrà essere decretata da un'assemblea - potrà avvenire, senza l'obbligo dell'indicazione delle ragioni che giustificano il provvedimento.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Ufficio di revisione.

Art. 8

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti pubblici, delle persone giuridiche e dai soci privati.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Il diritto di voto spettante ad un ente pubblico o a una persona giuridica potrà essere esercitato, in seno all'assemblea da un solo rappresentante.

E' ammessa la procura ad altro associato, in modo però che un socio non abbia più di una rappresentanza.

Art. 9

L'assemblea annuale ordinaria dei soci dell'Associazione si radunerà entro il 1 semestre d'ogni anno amministrativo:

- a) per l'approvazione della relazione del Consiglio direttivo e del bilancio dell'esercizio precedente,
- b) per le nomine statutarie,
- c) per deliberare sull'esclusione di un socio,
- d) in genere, per l'esame degli oggetti che non sono, dal presente statuto, espressamente riservati ad altri organi sociali.

Art. 10

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, mediante avviso - contenente l'ordine del giorno - da comunicare ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data fissata.

Assemblee straordinarie potranno essere convocate per decisione del Consiglio direttivo o su domanda scritta da parte di almeno un quinto dei soci.

Art. 11

L'assemblea è legalmente costituita e potrà validamente deliberare se sarà presente o rappresentato almeno un quinto dei voti.

Se il quorum anzidetto non dovesse essere raggiunto nella prima assemblea, la successiva sarà valida qualunque sarà per essere il numero dei voti presenti e rappresentati.

Art. 12

Il Consiglio direttivo è composto da 7 fino a 11 membri, eletti ogni 4 anni dall'assemblea ordinaria, e sempre rieleggibili.

Il Governo dei Cantoni aderenti all'Associazione è rappresentato con un membro di diritto nel Consiglio direttivo.

Art. 13

Il Consiglio direttivo non potrà, salvo speciale risoluzione assembleare, assumere impegni eccedenti i mezzi ordinari a disposizione dell'Associazione.

Art. 14

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Un regolamento interno fisserà le attribuzioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo potrà, a suo giudizio, farsi assistere da esperti o creare, nel proprio seno o fuori, delle commissioni speciali, ove il bisogno lo giustificasse.

Il Presidente ed un membro del Consiglio direttivo vincolano con la loro firma l'Associazione di fronte ai terzi.

Art. 15

L'Ufficio di revisione è composto di 2 membri, sta in carica un anno e è sempre rieleggibile.

Esso provvede alla revisione della gestione sociale e fa rapporto scritto all'assemblea generale ordinaria.

Art. 16

L'assemblea degli associati delibererà validamente, su proposta del Consiglio direttivo, sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Perché sia valido un voto su questo ultimo oggetto dovrà essere raggiunta la maggioranza dei due terzi dei voti regolarmente rappresentati all'assemblea, ritenuto però che sia presente o rappresentata all'assemblea la maggioranza assoluta dei soci.

Perché una riforma dei presenti statuti sia valida occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati all'assemblea.

Art. 17

In caso di scioglimento dell'Associazione, prima che essa abbia raggiunti gli scopi sociali, le attività saranno rimesse, per cura del Municipio della città di Locarno, -

incaricato della custodia e dell'amministrazione - ad un nuovo ente che dovesse sorgere con scopi analoghi a quelli dell'Associazione "Locarno-Milano-Venezia".

Per tutto quanto non è previsto nei presenti statuti si fa capo alle disposizioni dell'art. 60 e seguenti C.C.S.

Gli statuti sono stati approvati in occasione dell'Assemblea costitutiva tenutasi a Locarno il 4 aprile 1940.

Le modifiche degli art. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,12, 13, 14,15, 16 e 17 sono state approvate dall'Assemblea generale ordinaria tenutasi a Locarno il 18 giugno 2008.